

**DELIBERA N. 204/23/CONS**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ META  
PLATFORMS IRELAND LIMITED PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO  
1, COMMA 30, DELLA LEGGE N. 249/97**

**(CONT. 3/23/DSDI – PROC. 19/FDG)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 26 luglio 2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” ed in particolare l’articolo 1, comma 30;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante, “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*” ed in particolare gli articoli 41 e 42;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*” (di seguito anche, “*Decreto e-commerce*” ed in particolare l’articolo 1, comma 2 *lett. g*);

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (Regolamento sui Servizi Digitali);

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (di seguito “*Decreto dignità*” o “*Decreto*”);

VISTO, in particolare, l’art. 9 del Decreto dignità, il quale sancisce che “*Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d’azzardo, fermo restando quanto previsto dall’art. 7, commi 4 e 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in conformità ai divieti contenuti nell’art. 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché’ al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’art. 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli”;*

VISTO, altresì, il successivo comma 2 del medesimo articolo 9 del Decreto ai sensi del quale “*l’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000”;*

VISTA la Risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sul gioco d’azzardo online nel mercato interno 2012/2322 (INI) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 93/42 del 9 marzo 2016 e, in particolare, la lettera f), nella quale viene evidenziato che “*in ragione delle sue intrinseche peculiarità e in applicazione del principio di sussidiarietà, la fornitura di servizi di gioco d’azzardo online non è soggetta a una regolamentazione settoriale specifica a livello di UE ed è esclusa dall’applicazione delle direttive sui servizi e sui diritti dei consumatori, restando tuttavia soggetta a vari atti legislativi del diritto derivato dell’Unione, come la direttiva sulla protezione dei dati, la direttiva sulla privacy e le comunicazioni elettroniche e la direttiva relativa alle*

*pratiche commerciali sleali*”, e la lettera h), in cui si afferma che “*la Corte di giustizia ha confermato che la fornitura di giochi di sorte o d’azzardo costituisce un’attività economica di natura particolare, in relazione alla quale possono essere giustificate restrizioni per motivi d’interesse generale prevalente*”;

VISTA la delibera n. 132/19/CONS, del 19 aprile 2019, recante “*Linee guida sulle modalità attuative dell’art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96*” (di seguito anche “*Linee guida*”);

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (di seguito “*Regolamento Sanzioni*”) come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 437/22/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (di seguito cd. “*Linee Guida Regolamento Sanzioni*” o anche “*Regolamento Sanzioni*”);

VISTA l’ordinanza del Tar Lazio n. 1946/2023 del 6 aprile 2023 con la quale è stata respinta la domanda di misura cautelare relativa all’esecuzione della delibera n. 422/22/CONS del 14 dicembre 2022, recante “*Ordinanza-ingiunzione nei confronti della società meta platforms ireland limited per la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito con legge 9 agosto 2018, n. 96 (cd. Decreto dignità)*”. In particolare, nel provvedimento è stato chiarito che «*l’ordine contenuto nel provvedimento impugnato appare espressamente limitato ai soli “utenti business” che hanno pubblicato i “post” oggetto del procedimento in questione (come si evince dal tenore testuale del dispositivo dell’ordinanza: “ordina di impedire a ciascuno soggetto autore della sponsorizzazione oggetto del presente procedimento la promozione, attraverso il social network sites Facebook, di contenuti identici o equivalenti in violazione del divieto sancito dall’art. 9 del Decreto)*”; - anche ritenendo che il provvedimento impugnato prefiguri la linea di condotta da adottare con riferimento alla generalità degli “utenti business” che

*intendano sponsorizzare il gioco d'azzardo, non sembra poterne derivare – come prospettato dalla ricorrente – la necessità di trasformare il modello di business praticato dalla società, atteso che è pacifico che la ricorrente, con riferimento ai contenuti che sponsorizzano il gioco d'azzardo, già oggi svolge una specifica attività di controllo preventivo che si estrinseca nel rilascio di una “autorizzazione scritta” alla pubblicazione della singola inserzione (come previsto dagli standard pubblicitari relativi al servizio Facebook definiti dalla stessa ricorrente);*

CONSIDERATO quanto segue:

- con l'atto di contestazione n. 06/22/DSDI, recante “*Contestazione alle società Meta Platforms Ireland limited e Facebook Italy S.r.l., per la presunta violazione del divieto sancito dall'art. 9, comma 1, del decreto legge 12 luglio 2018 n. 87*”, del 25 maggio 2022, notificato in pari data, è stato avviato un procedimento sanzionatorio (**CONT. 6/22/DSDI – PROC. 8/FDG**) nei confronti delle Società Meta e Facebook Italy per la presunta violazione del divieto di pubblicità del gioco con vincita in denaro con riferimento ad alcuni post di sponsorizzazione;
- nell'ambito del suddetto procedimento, con nota prot. n. 387353 del 7 ottobre 2022 è stato chiesto, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 249/1997, alla Società Meta Platform Ireland di fornire, per ciascuna delle cinque sponsorizzazioni ivi individuate, inter alia, (1) il relativo valore economico, (2) gli estremi della controparte contrattuale e (3) copia dell'accordo/contratto di sponsorizzazione stipulato;
- a fronte del mancato riscontro, con successive note n. 320307 dell'11 novembre 2022, n. 361062 del 21 dicembre 2022 e n. 363936 del 27 dicembre 2022 si sollecitava la società Meta Platform Ireland a fornire le informazioni già richieste;
- solo il 17 gennaio seguente (prot. n. AL2020/0019534), ben oltre la scadenza del termine assegnato con la prima richiesta, Meta ha fornito informazioni parziali e non sufficienti a identificare gli utenti della piattaforma Facebook autori delle sponsorizzazioni diffuse in violazione dell'articolo 9 del Decreto Dignità;
- in particolare, la Società Meta non ha fornito copia dei contratti stipulati con i propri utenti aventi ad oggetto le “sponsorizzazioni” dei post oggetto di contestazione, limitandosi a fornire esclusivamente i relativi valori economici;
- con la delibera n. 422/22/CONS del 14 dicembre 2022, recante “*Ordinanza-ingiunzione nei confronti della società Meta Platforms Ireland Limited per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito con legge 9 agosto 2018, n. 96 (cd. decreto dignità) Cont. n. 6/22/DSDI – proc. n. 8/FDG*”, accertata la violazione del divieto sancito dal richiamato art. 9, veniva irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di Meta;

- nondimeno, l'art. 9 individua quali soggetti responsabili dell'illecito una pluralità di soggetti e segnatamente: 1) *committente*, 2) *proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione* e 3) *organizzatore della manifestazione, evento o attività*;
- l'ordinanza del Tar Lazio, di rigetto di misure cautelari, conferma che Meta ha piena consapevolezza dei cd. "*utenti business*" in quanto la Società "*già oggi svolge una specifica attività di controllo preventivo che si estrinseca nel rilascio di una "autorizzazione scritta"*";

RILEVATA dunque la necessità, in ossequio al dettato dell'articolo 9 del Decreto Dignità, di procedere all'identificazione dei soggetti autori degli illeciti accertati nell'ambito del richiamato procedimento sanzionatorio conclusosi con l'adozione della Delibera n. 422/22/CONS in ragione della loro funzione di committenti delle sponsorizzazioni presso la piattaforma Facebook;

CONSIDERATA, altresì, l'impossibilità per l'Autorità di procedere all'identificazione dei soggetti autori degli illeciti sopra richiamati in ragione esclusivamente del *nickname* utilizzato presso la piattaforma Facebook;

RILEVATO che i vari post sponsorizzati avevano una durata temporale e che pertanto non è stato possibile contattare in alcun modo i predetti soggetti, committenti attraverso la funzione messaggistica presente presso la piattaforma Facebook;

CONSIDERATO che la società Meta Platform Ireland è l'unico soggetto in possesso delle informazioni richieste e necessarie per identificare gli autori degli illeciti sopra richiamati sia in ragione della duplice circostanza che questi sono utenti della piattaforma e che hanno sottoscritto, come risulta dagli accertamenti istruttori svolti nell'ambito del procedimento conclusosi con la delibera n. 422/22/CONS, un vero e proprio contratto di sponsorizzazione a pagamento avente ad oggetto la diffusione di messaggi pubblicitari afferenti a giochi con vincite in denaro e giochi d'azzardo;

RITENUTO che la condotta descritta rilevi ai fini del rispetto dell'art. 1, comma 30, della legge n. 249/97 in quanto la mancata produzione delle informazioni richieste ha precluso lo svolgimento delle attività di competenza;

VISTO l'atto di contestazione n. 03/23/DSDI, recante "*Contestazione alla società Meta Platforms Ireland limited per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249*", del 1° marzo 2023, notificato in data 11 aprile 2023;

VISTA la nota prot. n. 127491 del 12 maggio 2023 con la quale la società ha presentato la propria memoria;

RILAVATO che la società, nella predetta memoria ha affermato che “*a seguito di indagini condotte secondo le proprie procedure standard, Meta Platforms Ireland non è riuscita a reperire queste informazioni che non sembra possedere*” e aggiunto che “*il contratto di Meta Platforms Ireland con gli autori dei Post è disciplinato dalla legge irlandese in conformità all’espressa scelta della legge applicabile. Meta Platforms Ireland non è a conoscenza di obblighi imposti dalla legge irlandese di conservazione di dettagli personali o di pagamento delle controparti contrattuali per il sol fatto che essi hanno messo in evidenza dei post*”. Ed infine la società ha affermato di aver ottemperato alle richieste di informazioni di AGCOM fornendo i dati che è stata ragionevolmente in grado di reperire, aggiungendo che “*mentre gli utenti potrebbero, in alcune circostanze, fornire i propri indirizzi di residenza/domicilio (per es. insieme ai dati di pagamento), tali informazioni non erano disponibili per gli account oggetto della richiesta in base alle ricerche effettuate*”.

RILEVATO, per l’effetto, che la società è incorsa nella violazione dell’articolo 1, comma 30, della legge 249/1997 a norma del quale “*I soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall’Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire duecento milioni irrogata dalla stessa Autorità*” (enfasi aggiunta). La società, infatti, ha risposto alla richiesta di informazioni ampiamente oltre il termine imposto alla stessa con nota del prot. n. 387353 del 7 ottobre 2022 (ossia 85 giorni dopo il termine ultimo consentito dall’Autorità) senza aver peraltro motivato in alcun modo tale ritardo. Con specifico riferimento poi alle informazioni trasmesse, come già precisato, le stesse risultano incomplete in quanto non è stato possibile identificare i soggetti utenti della piattaforma Facebook, titolari del contratto di sponsorizzazione afferente alle sponsorizzazioni già sanzionate in quanto in violazione dell’articolo 9 del decreto dignità. Tale condotta è tanto più grave in quanto non ha precluso la possibilità di procedere nei confronti degli autori dell’illecito accertato con la delibera n. 422/22/CONS nella loro qualifica di committenti della pubblicità diffusa presso Facebook;

VISTO l’articolo 1, comma 30, della legge n. 249/97 a norma del quale i soggetti che non provvedono nei termini e con le modalità prescritti alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall’Autorità sono soggetti alla irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria;

RITENUTA la menzionata condotta della società Meta Platform Ireland rilevante in relazione alla disposizione normativa contenuta nel succitato articolo 1, comma 30, della legge n. 249/97;

RITENUTO, per l'effetto, di confermare quanto rilevato nell'atto contestazione n. 03/23/DSDI in ordine alla violazione del divieto sancito nell'articolo 1, comma 30, della legge 249/97;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), a euro 103.291,00 (euro centotremiladuecentonovantuno/00), ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

ACCERTATO che la Società non ha inteso accedere all'istituto del pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa prevista dall'art. 16, comma 1, della legge n. 689 del 1981;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 103.291,00 (euro centotremiladuecentonovantuno/00), pari al massimo edittale, al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla Società sopra menzionata deve ritenersi di entità elevata in ragione del fatto che la mancata comunicazione di ogni più utile informazione in merito ai soggetti committenti delle sponsorizzazioni di giochi con vincite in denaro non ha consentito all'Autorità di poter procedere nei loro confronti e dunque di assolvere alle proprie funzioni istituzionali di vigilanza e sanzionatorie.

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La parte, a seguito della ricezione dell'atto di contestazione, non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento al fine di attenuare o di eliminare le conseguenze dell'infrazione contestata.

#### **C. Personalità dell'agente**

La Società è dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, la Società, in quanto avente sede in un altro Stato membro, non deposita un bilancio in Italia. Cionondimeno, alla luce delle stime disponibili prodotte da Istituzioni universitarie (Politecnico di Milano) sul fatturato realizzato in Italia da Meta per il social network Facebook si ritiene che esso sia tale da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente provvedimento e tale da indurre a ritenere congrua l'applicazione della sanzione come sopra determinata.

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione della disposizione normativa contestata nella misura corrispondente al massimo edittale pari a euro 103.291,00 (euro centotremiladuecentonovantuno/00);

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

### **ORDINA**

alla società Meta Platforms Ireland Limited registrata in Irlanda con il numero 462932 LSD con sede legale in Merrion Road, Dublino 4, D04 X2K5, Irlanda, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 103.291,00 (euro centotremiladuecentonovantuno/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione dell'articolo 1, comma 30 della legge 249 31 luglio 1997;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 204/23/CONS*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

La Società ha facoltà di chiedere il pagamento rateale della somma dovuta, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della presente delibera, mediante istanza motivata da presentare al protocollo generale dell'Autorità attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), secondo le modalità previste dall'Allegato B alla delibera n. 697/20/CONS. L'istanza di rateizzazione è indirizzata al Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 204/23/CONS*".

### **DIFFIDA**

la medesima Società dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione delle disposizioni richiamate.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.



La presente delibera è notificata alla Società e pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Roma, 26 luglio 2023

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba